

IPSOA

Il Diritto industriale

Bimestrale di dottrina e giurisprudenza
sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

ANNO XXVII - Direzione e redazione - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 - Milano

SPECIALI
DIGITALI
2019

Tribunale unificato dei brevetti e brevetto unitario ***UPC and Unitary Patent***

Cristiano **Bacchini**, Thorsten **Bausch**, Domenico **Capra**,
Remo **Danovi**, Gualtiero **Dragotti**, Mario **Dusi**, Mario **Franzosi**,
Cesare **Galli**, Silvia **Giani**, Alfredo **Ilardi**, Giulia **Iofrida**,
Claudio **Marangoni**, Marina **Mauro**, Marina **Tavassi**, Alima **Zana**,
Michael **Zoebisch**

DIREZIONE SCIENTIFICA
Giorgio Florida
Cesare Galli

COMITATO DI REDAZIONE
Paola Cavallaro

Gli Speciali

Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie tramite organismi e sistemi alternativi (ADR) nell'ambito dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti

di Mario Dusi

Il sistema delle ADR (e all'interno delle medesime soprattutto di un arbitrato) nell'ambito dell'*agreement* sull'UPC è ad oggi norma ancora non definitivamente approvata, le cui bozze già comportano possibilità di parecchie riflessioni sulla possibile applicazione e reale capacità di accelerare la soluzione di controversie in materia brevettuale.

Molte sono le differenze con i sistemi arbitrali conosciuti ai professionisti italiani (e della Unione Europea) e molte le differenze giuridiche di questo nuovo sistema, che obbligheranno gli avvocati a modificare la propria modalità di intervento e di attività in questa materia.

Le ADR nel sistema dell'UPC e le loro Rules

L'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, così come pubblicato anche nella versione italiana in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 20.06.2013 (2013/C - 165/01), infra definito "Agreement" prevede, al solo art. 35, l'istituzione di un Centro sia di mediazione che di arbitrato, per i brevetti¹.

Nella versione inglese dell'Agreement e delle varie regole di procedura del Tribunale Unificato (per brevità e nel gergo comune definite "ROP"), si trovano elementi di regolamentazione del suddetto Centro, nella versione inglese definito "Patent mediation and Arbitration Centre", abbreviato PMAC; queste regole aiutano a comprendere tale istituzione, che certamente diverge rispetto alle forme e strutture di mediazione ed arbitrato note ai giuristi italiani, ed è no-

vità assoluta anche per la struttura ed attività del European Patent Office (EPO).

Va subito anticipato come la materiale organizzazione del PMAC e la conferma delle sedi normative previste per la funzionalità del medesimo (ossia Lubiana e Lisbona), sia ad oggi sospesa. Ciò in quanto il Tribunale Unificato dei Brevetti (per tutti noto anche con l'abbreviazione di UPC) non è ancora entrato in funzione, attesa la pendenza del ricorso avanti alla Corte Costituzionale tedesca (ancora *sub iudice* al momento della redazione del presente articolo) che non consente il raggiungimento del numero minimo ed obbligatorio degli Stati sottoscrittori e partecipanti all'Agreement, per l'entrata in vigore della stessa normativa sull'UPC.

È però singolare il fatto che, mentre sono consultabili (e facilmente reperibili on-line) le cosiddette Mediations Rules, seppure in un'ultima versione datata an-

¹ Art. 35 numero 1: "È istituito un centro di mediazione e arbitrato

per i brevetti ("Centro"). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona".

cora 2017, le Arbitration Rules non sono state ufficialmente rese note. Come riscontrabile sul sito del UPC (www.unified-patent-court.org) è stato dichiarato, al termine di una sessione di lavoro - ancora nell'aprile 2016 (nel report del 15° meeting del Comitato preparatorio) - che le regole dell'arbitrato verranno rese note in un momento successivo.

Una bozza delle medesime (che paiono, ad una prima lettura, ancora una sorta di proposta, considerati anche i numerosi errori di stampa presenti nel testo), è riscontrabile in un'unica pubblicazione italiana², dalla quale qui di seguito si traggono alcune considerazioni, naturalmente condizionate alla effettiva entrata in vigore dell'intero sistema e dell'attesa (ma non scontata) conferma proprio delle Arbitration Rules.

Questa riservatezza sul sistema arbitrale del PMAC è dovuta, a parere di chi scrive, al fatto che non vi sia ancora totale chiarezza sull'effettivo ruolo che dovrà giocare il Centro, nè tantomeno - come si vedrà in prosieguo - quali effettive regole dovranno trovare applicazione per la sezione arbitrale del medesimo, mentre vi è maggiore chiarezza (anche dovuta ad una certa unitarietà delle relative norme nell'ambito dell'intero sistema giuridico europeo) sul ruolo che potrà giocare la sezione di mediazione.

Non va poi dimenticato che in questa specifica materia esiste già una struttura che offre la soluzione arbitrale, ossia il WIPO (World Intellectual Property Organization) Arbitration and Mediation Center, il quale con le sue sezioni specializzate in materia, potrebbe risultare, per certi versi (ma vedasi infra in tema di esecutività del lodo!), un possibile doppione dell'attuale PMAC.

L'arbitrato e il sistema di *settlement* della controversia

Nell'Agreement i riferimenti al Centro si trovano, oltre che nel citato art. 35, all'art. 39, il quale dà atto che le spese di funzionamento del PMAC sono finanziate dal bilancio del UPC stesso.

Più interessanti i rinvii fatti nell'ambito dell'Agreement, dalle norme procedurali del Tribunale, all'art. 52.II, il quale espressamente prevede che nell'ambito della procedura provvisoria “..... il Giudice che funge da relatore..... esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del Centro di cui all'art. 35”.

La norma che potremmo definire di “salvataggio”,

che evidentemente mira a indirizzare i contendenti di una controversia relativa al brevetto europeo verso l'uso del PMAC, è l'art. 79 (dal titolo “*Transazione*”), nel quale si fa espresso riferimento al fatto che le parti possono in qualunque momento, durante lo svolgimento del procedimento avanti al UPC, porre fine alla controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del Tribunale.

La prima considerazione, forse un po' tipica e formalista del giurista italiano, è che il termine “transazione” sicuramente diverge dai termini “mediazione ed arbitrato” e dunque, seppur lo scopo dell'Agreement (così come di tante altre normative di portata europea), sia quello di indirizzare le parti verso un accordo transattivo e stragiudiziale (ossia le ben note ADR), la regolamentazione stessa non chiarisce se per transazione si intende un accordo privato tra le parti, oppure l'effettivo utilizzo in toto del Centro e dunque lo svolgimento non solo di una possibile procedura di mediazione ma anche del procedimento arbitrale.

Alcune norme delle ROP tornano sulla tematica dell'uso del PMAC; tra queste vanno menzionate le Rules 11, 104D, nonché 332E.

Ed infatti, la Rule 11 (titolata “*settlement*”, ossia letteralmente composizione) statuisce che se il Tribunale UPC è dell'opinione che la controversia sia “matura” per una transazione, può proporre alle parti di usare le facilitazioni del Centro, al fine di (cercare di) trovare una transazione alla controversia.

L'UPC stesso, valutata la sostanza della controversia - e dunque avendo di fatto svolta una prima fase di analisi della lite ed essendosene fatta (evidentemente) una prima opinione decisoria - stimola e “imbocca” le parti a trovare una composizione/transazione, non avanti a sé ma usando il PMAC.

Appare certamente singolare questo meccanismo processuale laddove, rispetto ad una controversia iniziata avanti alle sedi e alle sezioni della divisione centrale del Tribunale Unificato (ad oggi Parigi, Monaco e Londra, quest'ultima in “pendenza” di decisioni sulla “Brexit”), le parti dopo l'instaurazione del giudizio avanti al UPC, al fine di valutare l'ipotesi di una transazione (art. 79, appunto) verrebbero inviate (e dovrebbero) trasferirsi in una delle sedi del PMAC e dunque o a Lubiana o a Lisbona, o in altra sede liberamente scelta (in tema vedasi infra).

Dal punto di vista squisitamente organizzativo, nonché (probabilmente) linguistico e tempistico di una controversia in materia di brevetti, certamente l'inci-

² Vedasi al riguardo: M. Scuffi, “*Il nuovo sistema europeo dei brevetti*”, Milano, 2017.

pit normativo per stimolare i ricorsi al Centro fa sorgere non pochi dubbi pratici, logistici e tempistici tra i quali la scelta della lingua dell'arbitrato, della sede del medesimo (con trasferimento della procedura come detto - a Lisbona e/o Lubiana) e l'interruzione della causa avanti al UPC per dare corso ad una nuova procedura, e solo per menzionarne alcuni.

Probabilmente i ridetti dubbi potrebbero essere fugati dalla previsione di costi per l'attività davanti al Centro ben più modesti rispetto a quelli molto più elevati attualmente ipotizzati per un giudizio avanti al UPC.

Prosegue la Rule 11 nello specificare che in particolare il giudice cosiddetto "rapporteur", durante la Interim Conference (ossia l'udienza di organizzazione dell'intero prosieguo del giudizio avanti al UPC) dovrà esplicitamente esplorare con le parti la possibilità di una transazione, così come nuovamente ed espressamente previsto dalla Rule 104 lettera D (richiamata appunto dalla suddetta Rule 11).

La ripetitività del riferimento conferma l'attenzione del giudice *rapporteur* a questa possibile soluzione della controversia.

L'importanza della (ad oggi) scommessa sulla operatività ed attività del PMAC, viene altresì confermata dal punto 332 delle Rule, il quale, pur trattando i principi generali del cosiddetto case management avanti al UPC, alla lettera E ripete ed indica che un case management attivo deve includere l'incoraggiamento delle parti a usufruire del Centro.

I vantaggi dell'arbitrato: libera scelta della lingua e composizione del Collegio

Per favorire l'uso del Centro, sia nella parte di mediazione che nella parte arbitrale il sistema del UPC prevede un ulteriore elemento, ossia quello della libera scelta della lingua per lo svolgimento della procedura.

Infatti, in forza dell'art. 10 delle Mediation Rules (queste sì, come noto, già pubblicate e rese ufficiali), la scelta della lingua per la mediazione sarà assolutamente libera tra le parti ed in mancanza di accordo, la lingua per il tentativo di mediazione sarà quella utilizzata per la concessione del brevetto.

In via analoga, l'art. 17 della bozza di regole (non confermate) sull'arbitrato, con un *wording* leggermente differente rispetto all'articolo poc'anzi menzionato, prevede che qualora le parti non concordino sulla lingua dell'arbitrato, la medesima verrà determinata dal Tribunale, tenendo in considerazione tutte le circostanze relative alla controversia (inclusi, ma non limitati, gli aspetti relativi alla lingua delle

prove) e le osservazioni delle parti.

Va notato come il comma 2 (della medesima bozza) all'art. 17 preveda che il Tribunale possa ordinare (evidentemente alle parti) che ogni commento scritto o documento che verrà depositato in una lingua differente da quella dell'arbitrato sia accompagnato da una traduzione totale o parziale del medesimo nella lingua dell'arbitrato stesso.

Nel proporre di applicare per l'arbitrato questa modalità di scelta della lingua, sicuramente lo scopo dei "creatori del sistema" era quello di favorire l'uso di un arbitrato o di un possibile accordo fuori dalle aule di giustizia, forse però dimenticando che tale libera scelta (essendo notoriamente tante le lingue usufruite in tutta Europa) potrà in futuro comportare (probabilmente) difficoltà a comporre un Collegio con giudicanti che possano appieno comprendere tutte le possibili lingue liberamente scelte delle parti in occasione di un arbitrato.

Tra le altre nella bozza degli articoli che regolamentano la procedura arbitrale, all'art. 4 (request for arbitration) è previsto che l'attore comunichi la richiesta al Centro in una delle lingue amministrative del medesimo (peraltro non espressamente indicate e dunque probabilmente inglese, tedesco, francese, nonché portoghese o sloveno), dovendo già offrire il nome di un proprio eventuale arbitro, senza però avere ancora la risposta del convenuto in ordine alla lingua della procedura.

Sarà poi arduo incarico del Centro individuare un Arbitro Unico o una triade di arbitri, in eventuale assenza di proposte delle parti, proponendo ancora prima della prima riunione/udienza dei possibili nominativi di giudicanti che possano conoscere bene le svariate lingue che potranno essere usufruite nella procedura.

È pur vero che, poiché la bozza di regolamento prevede all'art. 13, anche la sostituzione degli arbitri si può immaginare che lo stesso possa accadere (ed anche) in ordine alla scelta tra le parti della lingua applicabile alla controversia; ecco che il sistema dal punto di vista organizzativo, proprio volendo lasciare ampia libertà alle parti, sarà piuttosto impegnativo, nella fase introduttiva.

Riconoscimento ed esecuzione degli awards secondo le Rules UPC

Tornando all'art. 35.2 dell'Agreement si può individuare ulteriormente l'importanza dell'uso del Centro, laddove nella ridetta norma è espressamente previsto che: "l'articolo 82 si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione".

Viene dunque ampliata la norma relativa alla esecuzione delle decisioni e delle ordinanze (l'art. 82 dell'Agreement appunto), ossia quella che regge tutto il sistema dell'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale UPC, che divengono immediatamente esecutive in qualsiasi Stato membro contraente.

Il testo dell'art. 82³ introduce una enorme novità in tema di (riconoscimento ed) esecuzione delle decisioni all'interno dello spazio giuridico europeo.

La norma qui commentata, menzionando la opposizione di una formula esecutiva e dunque escludendo la necessità del riconoscimento delle decisioni del Tribunale e, come sopra evidenziato de relato in forza dell'art. 35.2, anche per i lodi arbitrali, di fatto prevede un meccanismo che sembrerebbe completamente bypassare ogni tematica relativa all'applicazione della convenzione di New York del 10 giugno 1958, noto accordo internazionale per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere

Orbene un così importante effetto si espone però ad alcune considerazioni e contestazioni in fase applicativa; infatti l'art. 35.2, come sopra riportato, pur applicando la regola dell'art. 82, la riferisce "letteralmente" a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del Centro, laddove un eventuale lodo arbitrale difficilmente può essere tradotto (linguisticamente e concettualmente) dal giurista italiano come una composizione, a meno che non si voglia dare una interpretazione di arbitrato esclusivamente irrituale e dunque - forzando un po' la mano - riportarlo in via altamente analogica alla composizione contrattuale tramite arbitri della controversia.

La qualificazione giuridica dell'arbitro UPC

Non pare questa la corretta scelta (ed interpretazione) anche e proprio in virtù di quanto sopra esposto in tema di immediata esecutività della decisione (mediazione o lodo che sia) prevista nelle stesse norme sopra menzionate.

Potrebbe, dunque, in futuro anche aprirsi una interessante discussione sulla esatta qualificazione degli arbitrati PMAC, ai sensi dell'Agreement - sempre agli occhi del giurista italiano - per decidere in ordine alla ritualità o irritualità della procedura che qui viene trattata, discussione che allo stato, pare poco utile in attesa della effettiva e definitiva ratifica di tutta la struttura, anche regolamentare, del UPC.

Ulteriori aspetti: legge applicabile, procedura e materie "arbitrabili"

Non va peraltro sottaciuto il fatto che, ad una attenta analisi del testo dell'Agreement, seppur, come sopra detto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nella versione italiana, si riscontrino parecchie traduzioni del testo originario inglese non proprio "ortodosse" che danno adito ad una molteplicità di dubbi interpretativi forse semplicemente riconducibili ad una terminologia "lost in translation".

Sempre in tema di arbitrato e della massima disponibilità nella scelta delle parti (come sopra visto) sulla lingua della procedura va sottolineato come le medesime possano anche scegliere liberamente il luogo ove svolgere materialmente la causa, laddove in mancanza di accordo la sede dell'arbitrato sarà o Lisbona o Lubiana, come previsto dalla bozza di art. 16 del Regolamento Arbitrale.

Nello stesso solco troviamo la scelta (ad oggi regolamentata dalla bozza di art. 18 delle Arbitration Rules) anche delle regole di procedura; in mancanza di una libera individuazione delle parti a tal proposito, si applicheranno le regole previste dal sistema di cui stiamo commentando la bozza.

Ancora più importante, a parere di chi scrive, è la bozza di art. 19 che lascia alle parti anche la scelta della legge sostanziale da usufruire per l'arbitrato; in maniera analoga agli aspetti sopra menzionati il Tribunale, in mancanza di accordo fra le parti, applicherà le leggi che ritiene più appropriate al caso, dopo aver sentito le osservazioni delle parti.

In questo caso, l'assoluta libera scelta delle parti (anche solo sulla lingua e sulla legge applicabile alla procedura arbitrale) si concretizza per i legali che tutelano la posizione di uno due soggetti coinvolti nell'arbitrato, nel rischio di un ampio dibattito, ancora prima dell'avvio dell'effettivo contenzioso sulla sostanza della diatriba; tutto ciò consiglia (nel caso di rapporti contrattuali in materia brevettuale), che i testi degli accordi stessi contengano chiare pattuizioni su tutti gli elementi che l'attuale bozza di Arbitration Rules lascia alla libera scelta delle parti.

Fatte le dovute considerazioni generali in tema di arbitrato del PMAC, va sottolineato come, dal punto di vista della sostanza, l'art. 35.2 preveda una importante limitazione, laddove statuisce che: "tuttavia un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato". Tale limitazione trova la sua conferma anche nell'ultima frase dell'art. 79 dell'Agreement che ribadisce:

³ Art. 82.1 Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze
Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive

in qualsiasi Stato membro contraente, una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale.

“tuttavia un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione”.

A fronte di questa espressa limitazione, va evidenziato il fatto che le controversie da potersi sottoporre ad arbitrato saranno tutte quelle che esulano da tale prescrizione, tra cui si può menzionare (solo a mero titolo esemplificativo) quelle relative alla contraffazione del brevetto, ai danni vari subiti per l'abuso del medesimo o ad esempio quelle relative alla violazione di licenza, ossia - in sostanza - tutte le altre azioni altresì specificatamente individuate dall'art. 32 dell'Agreement.

Secondo la più autorevole dottrina (M. Scuffi vedasi nota 2 Scuffi ibidem) tale limitazione si fonda sul fatto che la revoca o limitazione del brevetto ha una valenza pubblica tale da essere qualificata, appunto, come questione di ordine pubblico e pertanto non compromettibile in seno ad una risoluzione tramite ADR.

Ridetta limitazione peraltro sembra poter trovare un minimo pertugio di aggiramento alla Rule 11.2⁴ della regolamentazione sulla funzionalità del UPC, laddove questa, facendo riferimento alla Rule 365 autorizza la Corte, se richiesta dalle parti, ad emettere una decisione che confermi i termini di un accordo o di un lodo arbitrale, raggiunto attraverso l'uso del Centro ma anche “otherwise”, ossia con altro tipo di arbitrato.

Questa possibile “*ratifica decisoria*” del UPC potrebbe includere i casi in cui l'accordo o il lodo obblighino il detentore del brevetto a limitare o accordare la revoca del medesimo o di non usufruirne nei confronti dell'altra parte o addirittura di terzi.

Certo è pacifico che tale regola possa limitarsi ad effetti obbligatori tra le parti, con ciò confermando quanto sopra espresso in ordine alla valenza pubblica della limitazione o revoca e nullità dei brevetti, ma pur sempre risultando una possibile ulteriore soluzione rispetto alla limitazione di quell'art. 35.2 dell'Agreement. Anche tale soluzione potrebbe rappresentare ulteriore stimolo all'uso del Centro e della relativa sezione arbitrale, anche per parti che non diano inizialmente corso ad una causa avanti al UPC, ma decidono di usare la struttura del Centro anche in previsione degli effetti delle prescrizioni menzionate.

Certamente la libera scelta contrattuale per la stipula di una clausola compromissoria, che coinvolga il

Centro e le relative regole potrà poi anche venir maggiormente favorita se i costi di questa procedura verranno indicati in valori molto calmierati.

Dal punto di vista organizzativo della struttura interna del Centro le Arbitration Rules in bozza prevedono che il PMAC abbia un responsabile di tutta l'organizzazione amministrativa e finanziaria del Centro, il quale dovrà organizzare il lavoro e coordinarsi con il comitato amministrativo del Centro stesso, nonché con il Comitato degli esperti.

Tutti questi soggetti saranno coinvolti soprattutto nella organizzazione del Centro e, in ultima battuta, nella scelta dei singoli arbitri a cui affidare le procedure attraverso una lista la cui modalità di composizione (allo stato) non è nota e che certamente dovrà coinvolgere giuristi di tutti i paesi - non foss'altro per la libera scelta della lingua, di cui sopra - ma la cui modalità, anche solo di presentazione e scelta, ad oggi non è ancora definitivamente chiarita.

Conclusioni

Premono però, a questo punto, due brevissime considerazioni finali di cui la prima riguarda l'efficacia definitiva del lodo arbitrale; è infatti previsto alla bozza di art. 34 dell'Arbitration Rules, che il lodo sarà finale e “*binding on the parties*”.

Tale aspetto, se da un lato da certezza alla delibera arbitrale, con ciò limitando i tempi di una definitiva decisione su un'eventuale controversia in tema di brevetti, dall'altro (sempre agli occhi del giurista italiano) rende poco confortevole la posizione del legale che dovrà chiarire al proprio cliente che non vi sarà più alcun possibile mezzo di impugnazione di un lodo arbitrale emesso dal Centro. Fatto salvo il caso di un comportamento assolutamente doloso degli arbitri (la cui prova naturalmente è altamente ardua) nessuna delle previsioni note alla procedura civile italiana, tra cui l'art. 808 ter e gli articoli 827 segg. (e più specificatamente l'art. 829, che prevede espressamente i casi di nullità), sembra poter trovare applicazione.

Anche questo aspetto fa comprendere come sarà necessario un radicale mutamento della mentalità giuridica, sicuramente italiana, ma di tanti altri Paesi facenti parte dell'Agreement, soprattutto in tema di “ingerenza” del giudice del UPC il quale, come sopra detto, valutati gli elementi della controversia esprimerà un proprio parere per forzare le parti ad una

⁴ Pursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties, by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award by consent (irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise), including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree on costs to be

awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 mutatis mutandis.

mediazione o a un arbitrato, con ciò in parte anticipando alcune valutazioni sulla controversia. Anche in relazione all'aspetto poc'anzi menzionato di una definitiva e non più impugnabile determinazione (fatto questo che - rispetto all'abitudine dei tre gradi di giudizio – subirà, dunque, una mutazione) sarà necessario cambiare “visuale giuridica” stante anche la necessità di urgenti e rapide decisioni su una tematica come quella brevettuale, dove la rapidità della statuizione già di per sé costituisce un risparmio di danari.

In tal senso anche la Rule numero 45 (ad oggi relativa alla funzionalità del Centro per la parte arbitrale) è un chiaro indicatore: la medesima tratta la tematica della responsabilità e prevede espressamente che le parti debbano rinunciare, salvo il caso di comportamenti dolosi, a qualsivoglia tipo di pretesa nei confronti degli arbitri del Centro o di qualsiasi altra persona nominata dal UPC per lo svolgimento e/o in connessione con l'arbitrato, con ciò assoggettando chi riterrà di usufruire di questa forma di arbitrato, ad un'importantissima limitazione in tema di impugnazione, anche nei confronti dei singoli arbitri, del loro comportamento e non solo sulla sostanza del lodo.

Dalle considerazioni sopra svolte e dall'attuale configurazione e struttura del PMAC, nonché della procedura arbitrale in esso prevista, è dunque palese come le novità in materia siano molteplici e (una volta divenute effettivamente operative) quanto necessiteranno di ampio margine di adattamento ad un sistema che intende fare della velocità della procedura, della collaborazione tra le parti (in ordine all'organizzazione della medesima), dell'intervento dei giudici a favorirne l'uso e della definitività del lodo, un importante strumento di rapida risoluzione delle controversie in materia brevettuale.